

(N. 767)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1949

Stanziamiento di lire un miliardo per il « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

ONOREVOLI SENATORI. — Anche per la stagione invernale 1949-50 si ravvisa la necessità di istituire il « Fondo nazionale di soccorso invernale », allo scopo di lenire, sia pure parzialmente, le condizioni di disagio economico dei disoccupati maggiormente bisognosi.

Lo scorso anno l'attività del Fondo suddetto si è concretata in una assegnazione media di lire 1500-2000 pro capite, in generi alimentari, indumenti e sussidi in denaro; assistenza che, tuttavia, non si è appalesata adeguata in rapporto alla situazione di disagio economico in cui versa la categoria dei disoccupati.

I risultati raggiunti durante i primi due anni di funzionamento del Fondo (1947-48 e 1948-49), pur essendo apprezzabili, addimostano, peraltro, l'opportunità di potenziare la relativa attività assistenziale, in modo da poter far giungere a ciascun disoccupato, durante il decorso della stagione invernale, un aiuto integrativo delle altre provvidenze a loro favore, che si avvicini quanto meno alle lire 4.000-5.000.

Alle esigenze inerenti alla ravvisata necessità di una più efficace assistenza invernale, tale che valga ad assicurare a ciascun disoccupato un aiuto integrativo in misura tangibile, in modo da alleviarne i particolari disagi, si intende far fronte attraverso un ampliamento del campo di incidenza dei sopraprezzi sui pubblici spettacoli e sui viaggi già stabiliti a favore del fondo anzidetto per la decorsa stagione invernale, rispettivamente con la legge 21 dicembre 1948, n. 1440, e con l'altra in pari data n. 1441.

Anche per questa stagione invernale però si rende necessario di prevedere, così come per le decorse stagioni, lo stanziamento di un apposito contributo statale, in misura uguale a quella dello scorso anno, e cioè di un miliardo di lire da iscriversi nel bilancio di questo Ministero. A ciò provvede l'unito disegno di legge, che riveste carattere di particolare urgenza.

Con l'articolo 2 del provvedimento vengono previsti i mezzi di finanziamento per far fronte alla spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50 è iscritto lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per il « Fondo Nazionale di soccorso invernale ».

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81 - 4° comma - della Costituzione, alla predetta spesa di lire un miliardo sarà fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio 1949-50 (Primo provvedimento).

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.